



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 1/15/DRS

Archiviazione della controversia insorta tra Telecom Italia S.p.A. e H3G S.p.A. in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico vocale originato dalla rete mobile di H3G e diretto verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato di Telecom Italia S.p.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12 comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 569/14/CONS del 28 novembre 2014;

VISTA l’istanza del 20 novembre 2014, acquisita dall’Autorità nella stessa data con numero di protocollo 59214, della società Telecom Italia S.p.A. (Telecom) con la

quale la stessa ha richiesto all'Autorità la definizione della controversia insorta con la società H3G S.p.A. (H3G) in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico vocale originato dalla rete mobile di H3G e diretto verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato di Telecom.

VISTA la nota prot. Agcom n. 61513 del 3 dicembre 2014, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito "Direzione") ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse in prima udienza in data 13 gennaio 2015;

VISTO il verbale dell'udienza del 13 gennaio 2015;

CONSIDERATO che, a seguito all'udienza di cui al punto che precede, le parti hanno comunicato per le vie brevi di aver intrapreso un percorso transattivo;

VISTA la comunicazione, inviata via *e-mail* in data 2 marzo 2015, con la quale la parte istante ha dichiarato, d'intesa con H3G, di essere addivenuta a una composizione bonaria della controversia e pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere, ha rinunciato alla propria istanza;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *"il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza"*;

PRESO ATTO del fatto che, per effetto dell'accordo raggiunto e della rinuncia all'istanza da parte di Telecom, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione dell'insorta controversia;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Telecom Italia S.p.A. e H3G S.p.A. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 16 marzo 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella